

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020**

**86/2020/R/EEL**

**PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL PUNTO 3 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 149/2019/R/EEL A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103<sup>a</sup> riunione del 24 marzo 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC – *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC – *High-Voltage Direct Current*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 273/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 82/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 149/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 53/2020/A;
- il comunicato dell'Autorità del 13 febbraio 2019, recante chiarimenti in merito alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) del 15 aprile 2019, prot. Autorità 9882 del 16 aprile 2019 (di seguito: lettera del 15 aprile 2019), recante la nuova edizione della Norma CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2019) e la nuova edizione della Norma CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2019);
- la lettera dell'associazione Italia Solare del 27 febbraio 2020, prot. Autorità 7290 del 28 febbraio 2020;
- le comunicazioni informali avute con diverse associazioni di costruttori di sistemi di accumulo, inverter e sistemi di protezione di interfaccia, nonché di produttori di energia elettrica;
- l'edizione della Norma CEI 0-16 vigente fino alla data di approvazione della deliberazione 149/2019/R/eel (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2016);

- l'edizione della Norma CEI 0-21 vigente fino alla data di approvazione della deliberazione 149/2019/R/eel (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica; in particolare, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, il medesimo regolamento 714/2009 evidenzia, tra l'altro, che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (sia riferiti a impianti di produzione di energia elettrica che a unità di consumo). Dalle disposizioni normative del regolamento 714/2009 deriva l'opportunità di definire norme armonizzate relative alla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato:
  - il regolamento RfG, entrato in vigore il 17 maggio 2016. Esso trova applicazione dal 27 aprile 2019;
  - il regolamento DCC, entrato in vigore il 7 settembre 2016. Esso trova applicazione dal 18 agosto 2019;
  - il regolamento HVDC, in vigore il 28 settembre 2016. Esso trova applicazione dal 8 settembre 2019;
- i regolamenti europei di cui al precedente considerato sono direttamente applicabili, in tutte le proprie parti, in ciascuno degli Stati membri; si è reso, quindi, necessario aggiornare la regolazione e la normativa tecnica vigenti, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione;
- l'Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato all'implementazione in Italia del regolamento RfG, del regolamento DCC e del regolamento HVDC, integrandoli nella regolazione vigente e prevedendo che tale procedimento si concluda in tempo utile affinché i richiamati regolamenti europei possano trovare piena efficacia rispettivamente entro il 27 aprile 2019, entro il 18 agosto 2019 ed entro il 8 settembre 2019;
- ai fini dell'integrazione dei predetti regolamenti europei nella regolazione vigente, occorre essenzialmente aggiornare il Codice di rete di Terna S.p.A., la Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i medesimi regolamenti europei;
- ai fini del presente provvedimento rilevano esclusivamente il regolamento RfG e il regolamento DCC;

- ai fini dell'integrazione del regolamento RfG e del regolamento DCC nelle condizioni tecniche per la connessione disciplinate dalle Norme tecniche del CEI, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, a seguito dell'avvio del predetto procedimento di cui alla deliberazione 67/2017/R/eel, ha richiesto al medesimo CEI l'aggiornamento della Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e della Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i regolamenti europei;
- con la lettera del 15 aprile 2019, a seguito del processo di inchiesta pubblica, il CEI ha trasmesso, all'Autorità, la versione aggiornata della Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e della Norma CEI 0-21 – Edizione 2019. Nella medesima lettera, il CEI ha evidenziato che il lavoro condotto negli ultimi anni, nonché la partecipazione di esperti e delegati italiani ai lavori europei di normazione tecnica, hanno permesso che le precedenti Norme CEI vigenti (edizione 2016) contenessero già prescrizioni in grado di consentire il sicuro funzionamento del sistema elettrico nazionale. Le modifiche introdotte a seguito dell'implementazione del regolamento RfG e del regolamento DCC hanno costituito un ulteriore affinamento (in alcuni casi una necessaria armonizzazione a livello continentale) di prescrizioni già presenti;
- l'Autorità, con la deliberazione 149/2019/R/eel (punti 1 e 2), ha definito le tempistiche per l'applicazione della Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e della Norma CEI 0-21 – Edizione 2019, prevedendo che esse si applichino per le connessioni di nuovi impianti diversi da:
  - impianti classificabili come esistenti ai sensi del regolamento RfG ovvero del regolamento DCC, come implementati con le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel;
  - impianti la cui connessione alle reti elettriche di bassa e media tensione sia attivata entro il 21 dicembre 2019;
- più in dettaglio e per quanto qui rileva (punto 3 della deliberazione 149/2019/R/eel), ai fini dell'attestazione della conformità dei dispositivi installati (quali sistemi di protezione di interfaccia, inverter e sistemi di accumulo) e della certificazione della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 ovvero dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019:
  - a) nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 marzo 2020, la conformità alle medesime Norme CEI è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00. Tale previsione permette agli organismi di certificazione di avere il tempo necessario per implementare le procedure di prova;
  - b) nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020, la conformità alle medesime Norme CEI è attestata tramite dichiarazioni redatte dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065;

- c) in deroga a quanto indicato nella precedente lettera b), nel caso dei generatori rotanti direttamente connessi, la conformità alle medesime Norme CEI è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00 anche nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020, in quanto la procedura per l'esecuzione delle prove da parte degli organismi certificatori era (ed è tuttora) in corso di definizione da parte del CEI;
- la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 trovano applicazione indipendentemente dal fatto che l'attestazione della conformità dei dispositivi installati sia effettuata tramite dichiarazioni rese dai costruttori o tramite dichiarazioni redatte dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato;
  - il regolamento RfG (la cui applicazione ha avuto inizio dal 27 aprile 2019) non definisce le tempistiche entro cui devono essere eseguibili le prove finalizzate ad attestare la conformità dei vari dispositivi alle prescrizioni del medesimo.

**CONSIDERATO CHE:**

- diverse associazioni di categoria, tramite comunicazioni formali ovvero informali, hanno evidenziato che l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (prima in Cina e poi anche in Europa) ha determinato e sta tuttora comportando rallentamenti significativi nelle attività operative dei laboratori di terza parte accreditati e degli organismi di certificazione a essi correlati, funzionali al rilascio delle dichiarazioni di conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 per i dispositivi (sistemi di protezione di interfaccia, inverter, sistemi di accumulo) che dovranno essere installati su impianti la cui richiesta di connessione sarà presentata successivamente al 31 marzo 2020 (con la conseguente impossibilità, per i predetti impianti, di completare l'iter di connessione e di entrare in esercizio secondo i tempi preventivati). Le predette associazioni hanno, pertanto, chiesto all'Autorità di posticipare di tre/sei mesi le tempistiche previste dal punto 3 della deliberazione 149/2019/R/eel, come precedentemente richiamate;
- l'eventuale posticipo delle tempistiche previste dal punto 3 della deliberazione 149/2019/R/eel non modifica gli effetti previsti dalla medesima deliberazione e non modifica gli effetti delle disposizioni tecniche previste dal regolamento RfG e dal regolamento DCC, in quanto saranno comunque connessi dispositivi obbligatoriamente conformi alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 (l'attestazione di conformità continuerà a essere effettuata, per gli ulteriori mesi, tramite dichiarazioni rese dai costruttori anziché tramite dichiarazioni redatte dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato).

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno posticipare di sei mesi le tempistiche previste dal punto 3 della deliberazione 149/2019/R/eel, al fine di tenere conto delle situazioni di criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- non sia necessario sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4, della deliberazione 649/2014/A, poiché incompatibile con le esigenze di urgenza relative all'imminente applicazione delle disposizioni della deliberazione 149/2019/R/eel;
- non sia necessario fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte finalizzate a consentire eventuali adeguamenti ovvero integrazioni al presente provvedimento, trattandosi di proroga di scadenze in una situazione di emergenza

**DELIBERA**

1. la deliberazione 149/2019/R/eel è modificata come di seguito indicato:
  - al punto 3, lettera a), le parole “fino al 31 marzo 2020” sono sostituite con le seguenti: “fino al 30 settembre 2020”;
  - al punto 3, lettera b), le parole “dal 1 aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “dal 1 ottobre 2020”;
  - al punto 3, lettera c), le parole “dal 1 aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “dal 1 ottobre 2020”;
2. la presente deliberazione, nonché la deliberazione 149/2019/R/eel come modificata dalla presente deliberazione, sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*